

CONFERMA DELLA



SENT. NR. 1428, 08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI - L'AQUILA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

composta dai seguenti magistrati

dott. Stefano JACOVACCI

Presidente

dott.ssa Rita SANNITE

Consigliere

dott. Alberto CELESTE

Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

4209

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1458/2007
discussa all'udienza collegiale del 25/9/2008 e vertente

1.66

1.86

TRA

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
regionale dell'Istituto in L'Aquila, Via Francesco Filomusi Guelfi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito
Zammataro, Pier Paolo Di Gregorio e Luisa De Tullio per procura generale alle liti

APPELLANTE

E

BUONTEMPO ANNA

elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Verdi n. 25, presso lo studio dell'avv.to Annamaria Ranalli,
rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Pignatelli per procura a margine della comparsa di costituzione in
appello

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 260 del 22/10/2007

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, si accoglieva la domanda proposta da Buontempo Anna nei confronti dell'Inail, condannando quest'ultimo alla corresponsione della rendita ai superstiti per il decesso del marito, alla refusione delle spese di lite ed al pagamento di quelle di CTU.

L'Istituto proponeva appello avverso tale sentenza e la Buontempo resisteva al gravame.

All'odierna udienza, dopo la discussione, la Corte decideva la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con due motivi di gravame, l'Inail censura l'impugnata sentenza per aver riconosciuto il diritto dell'appellata alla rendita ai superstiti ex 145 del T.U. 1124/1965 - per la morte del marito Acquarola Michele - fondando il proprio convincimento sulla base della CTU espletata in primo grado.

In particolare, l'Istituto contesta, da un lato, l'esistenza del nesso causale tra l'attività svolta dal lavoratore e l'insorgenza del carcinoma polmonare, in quanto non si sarebbe tenuto conto della "reale situazione di fatto esistente in azienda (laddove) la concentrazione di fibre di amianto era da ritenersi scarsamente significativa", e, dall'altro, la correlazione tra la patologia denunciata e l'exitus dell'Acquarola.

Sotto il primo profilo, la presenza di concentrazione di fibre di amianto nella S.V.O.A. di Vasto - stabilimento di raffinazione di olii vegetali dove il marito dell'appellata ha lavorato per oltre 22 anni con funzioni di operaio manutentore - è dimostrata dalla documentazione versata in atti (v., in particolare, lettera della Srl Saico dell'8/7/2003, lettera della SVOA del 18/4/2003, relazione del Prof. Canepa del 7/7/2003, cui *adde* sentenza del Tribunale di Vasto n. 148/2008 e relazione tecnica dell'Ing. Di Marzio nel procedimento penale n. 206/2006), e, di certo, non si fonda solo su notizie anamnestiche riferite dal lavoratore, atteso che quest'ultimo era già morto al momento dell'espletamento dell'incarico peritale.

Sotto il secondo profilo, l'elaborato del CTU - v. perizia depositata il 28/9/2007 - appare congruamente motivato, con condivisibili argomentazioni medico-legali, sicché è possibile esprimersi, quantomeno in termini di elevata probabilità, circa "il ruolo determinante svolto dal lavoro nella genesi dell'adenocarcinoma del polmone al quale deve essere ragionevolmente ricondotto il decesso di Acquarola Michele avvenuto il 23/12/2002"; in buona sostanza, l'attività svolta all'interno dello stabilimento di cui sopra ha esposto l'assicurato ad una situazione di potenziale pericolo per l'apparato respiratorio, che ha portato alla formazione della patologia professionale, causa della morte dello stesso.

Al riguardo, l'Istituto appellante, nell'atto di gravame, si limita ad esporre una diversa opinione circa la causalità del decesso rispetto alle conclusioni peritali di cui sopra, senza corroborare la sua pretesa con argomentazioni scientifiche tali da evidenziare l'illogicità del parere tecnico.

In un simile contesto, non ricorrono le ragioni per il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, sicché l'appello va respinto, mentre le spese del grado (da distrarre) seguono la soccombenza.

P.Q.M.

a - rigetta l'appello;

b - condanna l'Inail alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 1.400,00, di cui € 860,00 per onorari.

L'Aquila, 25/9/2008

L'ESTENSORE

(dott. Alberto Celeste)

IL CANCELLIERE C2
(Dott. Bianca Maria Triccone)


IL PRESIDENTE

(dott. Stefano Jacovacci)

PUBBLICAZIONE

La presente sentenza viene resa pubblica
mediante DEPOSITO eseguito nella Can-
celleria della Corte di Appello di L'Aquila
in data14.DII.2008.....

IL CANCELLIERE C2
(Dot. Bianca Maria Tosone)





CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE


“ Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darne assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.”

E' copia conforme all'originale e si rilascia in forma esecutiva dalla Cancelleria della

Corte di Appello di L'Aquila all'Avv. LOIGI PIGNATELLI

nell'interesse di BVONTEMPO ANNA oggi 22.10.08

IL CANCELLIERE (C2)
(Dott. Bianca Maria Tosone)



RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Luigi Pignatelli unitamente all'avv. Anna Maria Ranalli, nell'interesse di Anna Buontempo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello dell'Aquila ho notificato la sentenza n. 1428/08 resa dalla Corte d'Appello dell'Aquila – Sezione Lavoro in data 25.09/14.10.2008 e munita di formula esecutiva in data 22.10.2008 che precede all'I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale dell'Istituto in L'Aquila, Via Francesco Filomusi Guelfi e ciò ho fatto ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

a mani di Dejana Eufrosina
impiegata e incaricata di assistenza giudiziaria addetta alla
sede, per tale incarico, che ne ha fatto la consegna in
sua propria assenza.

L'Aquila, il 22/10/2008

CORTE DI APPELLO - L'AQUILA
ASSISTENTE UNICO
Michetina Leone

NOTA REVERTE
ALLA CANCELLERIA

